



COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE

AREA ATTIVITA' PRODUTTIVE

DETERMINAZIONE n. 5 del 25 luglio 2016

OGGETTO: Impegno di spesa per acquisto bandierine per addobbo delle vie e piazze del centro interessate dalla manifestazione Notte Giallo Blu 2016 – 3^a edizione.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Nominato con decreto del Sindaco n. 13589 del 23.06.2009

VISTA la deliberazione consiliare n. 1 del 29 febbraio 2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione SeS 2014/2019 SeO 2016/2018;

VISTA la deliberazione consiliare n. 15 del 30 marzo 2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato bilancio per l'esercizio finanziario 2016 ed i relativi allegati;

RICHIAMATA la delibera n. 74 del 24 giugno 2016 con la quale, sulla base dell'esito positivo riscontrato lo scorso anno, l'Amministrazione comunale promuove la 3^a edizione della "Notte Giallo Blu" per festeggiare le eccellenze dello sport bellinzaghese, demandando ai Responsabili delle Aree interessate di compiere tutti gli atti gestionali conseguenti;

Preso atto delle linee di indirizzo espresse dall'amministrazione che occorre procedere, per l'addobbo e l'imbandieramento delle vie e piazze del centro, all'acquisto di:

n. 40 cordate di bandierine triangolari di colore giallo e blu da m. 6 cadauna (n. 20 di colore giallo e n. 20 di colore blu);

VISTO l'articolo 510 della legge 28 dicembre 2015, n. 208: "*Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali*";

Visto l'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ai sensi del quale i comuni e gli altri enti locali hanno la facoltà di utilizzare le convenzioni, fermo restando l'obbligo, nel caso in cui non se ne avvalgano, di utilizzarne i parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente gestite;

Rilevato tuttavia che, anche gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni nei seguenti casi:

- In applicazione dell'articolo 9, comma 3, del d.l. 66/2014, convertito in legge 89/2014, che prevede l'individuazione ogni anno di categorie di beni e servizi (non lavori) e loro soglie di valore, al superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori;
- In applicazione dell'attuale articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, che obbliga tutte le amministrazioni pubbliche (e le società partecipate) individuate dall'Istat ad acquisire beni e servizi informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori. Tuttavia, ciò nei limiti dei "beni e servizi disponibili";
- In applicazione dell'articolo 1, comma 7, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012, per le categorie merceologiche di:
 - ♣ energia elettrica,
 - ♣ gas,
 - ♣ carburanti rete e carburanti extra-rete,
 - ♣ combustibili per riscaldamento,
 - ♣ telefonia fissa e telefonia mobile;

Dato atto che la fornitura oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle fattispecie indicate nell'elenco su riportato;

Visto l'art. 11, comma 6, della Legge 15 luglio 2011 n. 111 "Conversione in legge, con modificazioni, del D. L. 6 luglio 2011 n. 98 che prevede: "Ove non si ricorra alle convenzioni di cui all' art. 1, comma 449, della Legge 296/2006, gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri contenute nell'art. 26, comma 3, della Legge 488/1999 sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale..."

Dato atto che da ricerca effettuata non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge 488/1999 aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento e che per tanto è necessario avviare un'autonoma procedura per l'acquisizione del servizio /fornitura;

Visti

- L'art.31 ai sensi del quale *"Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. Le stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza nominano, per ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui al presente articolo. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato."*
- L'art.32 che disciplina le fasi delle procedure di affidamento disponendo al 2° comma: *"Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte."*
- l'art.35 del Dlgs. 19 aprile 2016 n.50 che disciplina le soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
- l'art.36 che disciplina i contratti sottosoglia ai sensi del quale le stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di cui all'art.30 e del principio di rotazione, fatta salva la facoltà di ricorrere alle procedure ordinarie, procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato;
- Art. 37 che disciplina le aggregazioni e centralizzazione delle committenze il cui primo comma che così dispone *"Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere"*

direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38."

Visto l'art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario, le pubbliche amministrazioni sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;

Stabilito di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi del citato articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016 atteso che tale procedura, attivata col presente provvedimento, garantisce adeguata apertura del mercato e l'individuazione dell'operatore economico in modo attuare i principi enunciati dall'articolo 30 del d.lgs 50/2016 e primo tra questi il principio di proporzionalità garantito da un sistema di individuazione del contraente snello, che non richiede requisiti eccessivi e documentazione ed oneri e eccessivi;

Dato atto in particolare che si è proceduto ad effettuare una ricerca di mercato mediante la rete internet a seguito della quale sono stati acquisiti i seguenti dati:

n. 3 ditte individuate e interpellate:

BAFA Bandiere SRL di Campogalliano (MO)
Publistar S.r.L. di Santa Vittoria d'Alba (CN)
USA & GETTA S.n.c. di Visinale di Pasiano (PN)

Dato atto che solo la Ditta Publistar S.r.L. di Santa Vittoria d'Alba (CN) ha dato la disponibilità per la fornitura suddetta;

Visto il preventivo pervenuto in data 25.07.2016 per la fornitura richiesta, di seguito elencato:

N° 20 cordate triangolari gialle ad € 6 cad. = € 120,00 + iva

N° 20 cordate triangolari azzurre ad € 6 cad. = € 120,00 + iva

N° 1 trasporto a Bellinzago = € 15,00 + iva

Totale € 255,00 + iva – totale ivato € 311,10

Diritto di contrassegno per il corriere GLS = € 15,00

Importo totale da dare al corriere GLS = € **326,10**

Considerato, pertanto, che questo Ente può procedere autonomamente alla fornitura in oggetto mediante affidamento diretto anche al di fuori del predetto mercato elettronico della pubblica amministrazione atteso che trattasi di acquisizione di importo inferiore a € 1.000,00;

Visti:

il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica ;

il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria " allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011";

L'art 183 del D. Lgs. 267/2000 "**Impegno di Spesa**" e ricordato in particolare che al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, così dispone "il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti

pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa."

Visto l'art. 9 del D.L. n.78/2009 convertito dalla legge n.102/2009 e dato atto che è stata verificata la compatibilità dei pagamenti derivante dal presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, essendo conformi alle misure organizzative, approvate con delibera di Giunta Comunale n. 43 del 06.06.2013, e finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente";

Visto l'art.153, comma 7 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il regolamento di gestione del servizio di economato e ravvisata la necessità di demandare all'economista il pagamento in pronta cassa attesa la modesta entità della spesa e la necessità di provvedere con immediatezza al pagamento della fornitura;

DATO ATTO che in relazione a quanto previsto al punto 8 "Fondo economale" della determinazione dell'A.V.C.P. (Autorità Vigilanza Contratti Pubblici) n. 4 del 7 luglio 2011, è consentito l'uso dei contanti per le spese che per entità e tipologia possono ricomprendersi nella gestione delle spese economali;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", ed in particolare:

- l'articolo 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale;
- l'articolo 147-bis in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
- l'art.191 del D.lgs. n.267/2000 e s.m.i. che così recita "1. Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5. ... La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, è effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione."

Visto il vigente statuto comunale;

visto il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

- 1) DI AFFIDARE, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. n.50/2016, per le motivazioni in premessa, alla Ditta Publistar S.r.L. con sede legale in Santa Vittoria d'Alba (CN), la seguente fornitura:

N° 20 cordate triangolari gialle ad € 6 cad. = € 120,00 + iva

N° 20 cordate triangolari azzurre ad € 6 cad. = € 120,00 + iva

N° 1 trasporto a Bellinzago = € 15,00 + iva

Totale € 255,00 + iva – totale ivato € 311,10

Diritto di contrassegno per il corriere GLS = € 15,00

Importo totale da dare al corriere GLS = € **326,10**

- 2) di dare atto che si provvederà ad attivare la procedura del DURC.

- 3) Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del d.lgs. n 267/2000, le somme di seguito indicate:

Creditore	Ditta affidataria: Publistar S.r.L. con sede legale in Santa Vittoria d'Alba (CN)				
Eserc. Finanz.	2016	normativa		D.Lgs. 118/2011	
Missione	6	Programma	1	Titolo	1
Magroagg.	3	Cap.	3760	Descrizione	Come da oggetto
Importo	326,10 IVA e trasporto compresi				

4) Di dare atto che l'obbligazione diventerà esigibile entro il 31 dicembre 2016.

5) Di dare atto che, ai sensi dell'art.9, c.1 lett.a) punto 2 del D.L. n.78/2009, è stata verificata la compatibilità del/dei pagamenti di cui al presente provvedimento, con gli stanziamenti di bilancio, le regole di finanza pubblica.

6) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 3, comma 3, del regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

7) Di dare atto che con riferimento al procedimento di che trattasi il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art.31 del D.lgs. 50/2016 è la Dottoressa Francesca Giuntini e che non sussistono conflitti di interesse anche solo potenziale che impongono l'astensione.

8) Di dare atto che l'esecutività della presente determinazione decorre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., dalla data di apposizione del visto di regolarità da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

9) di demandare all'economista comunale l'effettuazione della spesa attesa la necessità di provvedere al tempestivo pagamento in pronta cassa quale condizione posta per la fornitura.

10) Di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Bellinzago Novarese e precisamente all'albo on line per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.35, comma 3 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Francesca GIUNTINI

REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA

Verificata la regolarità contabile del presente atto, si attesta:

- la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.
- la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilanci e le regole di finanza pubblica (art.9, c1, lett.a) punto2 del D.L. n.78/2009
- La registrazione contabile dello/degli impegno/i assunto



X Il Responsabile del servizio finanziario

COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE
UFFICI MESSI

si dichiara che il presente atto viene pubblicato
all'Albo Comunale on line di questa città
dal 27/04/2016 al 11/05/2016

Il Messaggio Comunale
Gabriela Labbate